

- 3 -

risce ad un presunto colloquio avuto con il Passatempo, ucciso, non può e non deve avere alcuna apprezzabile rilevanza giuridica.

Brevemente pertanto ci proponiamo di rivisegnare gli elementi processuali che sarebbero a carico del nostro difeso Mannino Salvatore per dimostrare che lo stesso non può e non deve essere rinviato a giudizio.

"
" " "
La rapina in danno della Principessa Alliata di Gangi venne commessa la sera del 15 maggio 1948; Mentre Sapienza Giovan Battista, la di lui, madre Vassallo Maria e Di Martino Salvatore conversavano nella fattoria si presentavano tre individui mascherati i quali, con la minaccia delle armi, li costringevano ad entrare nell'abitazione del Di Martino e quindi potevano raz-

- 5 -

ziare quanto di utile veniva rinvenuto nella fattoria.

I tre malcapitati venivano liberati l'indomani mattina da tal Galati Francesco.

Il fatto sopra descritto, veniva denunziato alle ore 16,30 del 16 maggio 1948 all'Ufficio dei carabinieri di Carini dai sunnominati Sapienza e Polizzi e dal Mannino Salvatore.

Quest'ultimo, campiere della fattoria, la sera precedente, si trovava in paese, e la sua casuale assenza doveva dare la stura ad una serie di illazioni arbitrarie e assurde.

Nel verbale di denunzia (fol.12) si conclude: "E' sorto il dubbio che qualcuno della fattoria sapesse della rapina e avesse preso accordi." Il sospetto maggiore cade sul Mannino per le seguenti considerazioni :

1) Perchè ha l'obbligo di pernottare sul luogo, mentre e-

- 5 -

gli ha dichiarato di non aver pernottato la sera del 15 nella fattoria. Ha tentato di giustificare ciò col fatto che, essendosi recato a Palermo dalla Principessa di Ganci; la sera aveva pensato di non recarsi allo Zucco. 2) Perchè da quando è avvenuta la rapina egli non è più andato nella fattoria. 3) Perchè si è reso irreperibile; si vuole che si sia recato a Genova o a Napoli per tentare di espatriare clandestinamente".

Evidentemente ogni qualvolta si vuole pervenire ad una conclusione, sia pure errata, ogni argomentazione sembra logica anche quando, ad un sereno esame, essa si appalesa illogica e irrazionale.

Il tarlo del sospetto si polarizzò su qualcuno della fattoria e per esclusione sul Mannino perchè la sera del delitto, quando anche avesse l'obbligo di pernottare nella fattoria stessa, si trovava in paese.

- 6 -

La illazione è di una puerilità desolante.

Invero non si comprende da dove scaturisca l'obbligo del pernottamento. Anzi, a dire del Sapienza fol.ll, (beato lui che si trovò nella fattoria) "di solito nella fattoria pernotta il Di Martino Salvatore e spesso il campiere Mannino Salvatore.

Ma ammesso ,per comodità di discussione,che fosse vero quanto si pretende di avere scovato contro il Mannino è logico pensare che egli sarebbe dovuto trovarsi nella fattoria e subire la parte di vittima.

Non si comprende quale ausilio avrebbe potuto portare ai banditi il momentaneo allontanamento del Mannino,mentre si comprenderebbe,ed in modo troppo evidente,la presenza dello stesso,sia pure per stornare eventuali sospetti e per controllare,nella parte di presunto succube,i movimenti dei veri succubi Sapienza e Polizzi.

- 7 -

Al riguardo, ^{wome} è stato inequivocabilmente accertato, va puntualizzato che il Mannino, la sera del delitto, si trovava a Carini e che l'indomani apprese della rapina, consumata la notte precedente.

Va puntualizzato che lo stesso giorno si recò, assieme a Sapienza e Polizzi, a denunciare il fatto ai carabinieri.

Quindi sorge un evidente insanabile contrasto tra l'assunto dei banditi (Sapienza riferisce che si sarebbero avute rappresaglie nel caso di denuncia) ed il comportamento del Mannino, il quale denuncia immediatamente il fatto.

La spiegazione del primo motivo fa discendere, con una logica irrefutabile, la spiegazione del secondo motivo e cioè che il Mannino non sia più andato nella fattoria.

Evidentemente il colpo di testa di aperta ribellione alla volontà dei banditi, (denuncia immediata ai carabinieri)

- 8 -

doveva anche farlo salvaguardare da sicura ed immediata rappresaglia.

Non rimane in paese il Mannino perchè sa che la baldanza sanguinaria e la mano implacabile dei banditi può raggiungerlo anche nel pieno di una strada ed in presenza di persone.

Cerca di espatriare e a ciò era agevolato dal fatto che il di lui padre si trovava in America e quindi nella possibilità di avere immediato sostentamento e lavoro.

Il suo espatrio, attraverso varie peripezie, andò a monte ed interrogato in data 28 agosto 1948 dal Comando dei Carabinieri di Carini il Mannino racconta, con dovizie di particolari, di come aveva trascorso il mese di agosto.

I carabinieri, loro malgrado, lo dovettero rilasciare

- 9 -

nulla avendo ad eccepire sul comportamento del Mannino
e riconoscendo implicitamente di essere incorsi in or-
rore.

"

" "

Ma è una illusione. I carabinieri, quanto meno, teoricamen-
te, non sbagliano mai.

Infatti nel febbraio 1949 quando già il Mannino era riu-
scito nel proprio intento e aveva raggiunto l'America
viene arrestato tal Ofantò Vincenzo il quale aveva il
triste privilegio di appartenere alla banda Giuliano.

Lo stesso dichiarò, a contestazione della rapina subita
dalla principessa Alliata, quanto appresso: "Qualche me-
"se prima che venisse consumata la rapina contro la
"principessa di Ganci, incontratomi col Passatempo Giu-
"seppe mi disse che aveva del malanimo contro costei,

"

- 10 -

"perchè faceva venire spesso in detta fattoria i carabinieri. Poichè tale modo di agire ostacolava i suoi movimenti, il Passatempo mi fece chiaramente comprendere che aveva intenzione di farle svuotare la fattoria di accordo con il campiere Mannino. Successivamente il Passatempo non mi disse niente circa le modalità del delitto, e chi aveva partecipato al delitto stesso". Tale dichiarazione, dopo la confessione di una serie di delitti, venne resa il 7 febbraio 1949 al Nucleo di P.S. In data 7 febbraio 1949 al carcere dinanzi il Cons. Giutari venne resa analoga dichiarazione che, a stralcio, è riportata al foglio 40 del processo.

Il verbale di denunzia risulta redatto in data 2 marzo 1949 e conclude che "la confessione resa dall'Ofantò "Vincenzo trova riscontro nelle modalità con cui venne commessa la rapina (3 armati di mitra e bendati) e dato che quel giorno il Mannino trovavasi casualmente as-

- 11 -

sente e successivamente si rese irreperibile non vi è
dubbio che egli abbia partecipato alla rapina in concor-
so con il Passatempo".

Per quanto attiene alla seconda parte della conclusio-
ne non faremo alcuna osservazione, essendo dimostrato
"ad abundantiam" che la cosiddetta irreperibilità del
Mannino è argomento a noi favorevole.

Per quanto attiene invece alla prima parte ci azzardia-
mo, forti della logica che si ricava dalla lettura degli
atti, a qualificare tale conclusione frode processuale.

Quando mai infatti l'Ofantò Vincenzo ha descritto le
modalità della rapina ?

I tre armati e bendati vengono sulla ribalta processua-
le dalla dichiarazione di Sapienza, Polizzi e Di Martino.

L'Ofantò ha precisato, se precisazione si può chiamare,
la intenzione del Passatempo anzi ha ribadito che, es-

- 12 -

sendosi incontrato dopo la rapina, il Passatempo stesso nulla disse circa le modalità della rapina medesima.

E' strano poi, lo rileviamo solo incidentalmente, come il verbale sia stato redatto dopo la confessione giudiziale dell'Ofantò avvenuta il 17.2.1949.

Certamente, e non ne facciamo un mistero, il fulcro dell'accusa si basa su tale confessione e giustamente ha rilevato il Procuratore Generale, nella requisitoria, che, non essendoci alcun motivo di astio tra l'Ofanto e il Mannino, tale confessione debba ritenersi vera.

" " "

Ma al riguardo bisogna andare cauti, va anzitutto rilevato che l'Ofanto Vincenzo interrogato in data 10 Luglio 1950 dal Cons. Mauro ammette la discussione avuta con il Passatempo, ma nega qualsiasi riferimento in

- 13 -

merito al Mannino.

Quindi si deve eccepire che trattasi, nei confronti del Mannino, di una dichiarazione, sia pure giudiziale ma resa in particolari condizioni, ritrattata poi da una successiva dichiarazione.

La fonte di accusa, quanto meno in relazione alla persistenza, è sospetta.

Ma ammesso che la prima dichiarazione, quella resa dinanzi agli Cons. Giuttari, fosse vera, non si comprende come possa essa costituire fonte di prova univoca.

Infatti la discussione che il Passatempo avrebbe avuto con l'Ofantò sarebbe avvenuta un mese prima della rapina; Avrebbe il Passatempo parlato della sua intenzione d'accordo con il campiere Mannino. E qui sta l'assurdo.

Ma proprio il Passatempo, temibile come era, aveva bisogno dell'accordo del Mannino ? Ma perché allora quando,

- 14 -

dopo la rapina, si sarebbe incontrato con l'Ofantò non
specificò la parte effettiva avuta dal Mannino ?

Se l'Ofantò avesse riferito la discussione sul Mannino
come avvenuta dopo la rapina, allora si sarebbe potuto,
rimanendo sempre la dichiarazione fonte indiretta di
prova, discutere sulla partecipazione o meno del Manni-
no stesso.

Ma ex vera la dichiarazione dell'Ofanto Vincenzo ?

Non si tratta, Procuratore Generale, di astio, ma di logi-
ca comune. All'Ofantò viene contestata la rapina della
Principessa di Ganci e l'Ofanto inventa la questione Pas-
satempo per non confessarsi responsabile.

Rersiste, in un primo momento, nell'accusa perchè vuole
completamente essere escluso da una eventuale imputazio-
ne di partecipazione.

- 15 -

L'Ofanto Vincenzo può anche riferire circostanze non vere, non è persona degna di affidamento e rimane sempre fonte indiretta di prova, non potendo il suo assunto essere controllato dal Passatempo, ucciso.

"
"
"
"
Bisogna concludere pertanto che Mannino Salvatore è estraneo al delitto o comunque la sua partecipazione è alquanto dubbia.

Il fatto di non trovarsi, la sera del delitto, nella fattoria, non può costituire neanco un indizio.

La dichiarazione dell'Ofantò Vincenzo, per come riferita, nulla di concreto aggiunge sul Mannino ed è sempre fonte indiretta di prova.

La pericolosità del Passatempo non aveva bisogno dell'aiuto del Mannino.

- 16 -

Appare verosimile che il Mannino reagisse alle imposizioni e alle angherie della banda e pertanto espatriò clandestinamente.

Si confida in una assoluzione del Mannino, quanto meno per insufficienza di prove.

di prove.
Carlo Giandomenico Belotti
B. B. R. B. R. B. R.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Dichiara di non doversi procedere contro gli ignoti perché rimasti tali, contro Passatempo Giuseppe perché estinti tutti i reati ascritti gli per morte dell'imputato medesimo e contro Mannino Salvatore per insufficienza di prove.-

Ordinai la revoca del mandato di cattura contro di lui emesso il 25-10-1949 dal G.I. di Palermo.-

Così decisa il 2 Luglio 1952.-

N. d'ord.

N. 739/50 Reg. Gen.



 10.12.1950
 In Camera dei deputati
SENTENZA**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria**

composta dai Sig. Cassata Dr. Luigi Presidente
 Merenda Dr. Roberto Consigliere
 Mauro Dr. Antonino Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTEZZA

nel procedimento penale

CONTRO

1) MANNINO Salvatore di Giovanni Battista nato 23/12/1910 in Carini;
 2) TRE IGNOTI - dei quali uno identificato per Passatempo Salvatore Giuseppe - deceduto -

IMPUTATOGli Ignoti -

- a) - del reato p. e p. dall'art. 628 n°1 C.P. per avere, in correttezza extra loro, essendo tutti armati di mitra e travisati, con minacce, contro Sapienza G. Battista, di Martino Salvatore e Vassallo Maria, sottratto Kg. 1500 circa di formaggio ed ettolitri otto di vino del valore complessivo di lire un milione dal casamento sito in contrada Zucco di Montelepre, appartenente alla P.ssa & Giulia di Gangi.
 Nella notte sul 16/5/1948.
 b) - del delitto di cui all'art. 4 D.L. Febbraio 1948 n°100 per porto abusivo di armi militari (mitra);
 c) - del delitto di cui all'art. 2 detto D.L. per detenzione abusiva di armi militari (mitra).

Il 1° di correttezza nella rapina di cui alla lettera A.-

LA CORTE

Sentito il P.M. e lette le memorie difensive -

OSSERVA:**OMESSIS**

P.Q.M.

La Sezione Istruttoria - In difformità dalle richieste del P.M.